SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190/L

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334.

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

00G0354

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2000.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, recante: «Individuazioni delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano.».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che le erogazioni liberali in denaro e i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, nonchè entrambi non soggetti all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti per gli eventi che interessano altri Stati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000;

Considerata la necessità di ammettere al godimento del beneficio fiscale di cui al citato art. 27 della legge n. 133 del 1999 anche le associazioni sindacali e di categoria;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, dopo la lettera *d)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e)* associazioni sindacali e di categoria.».

Roma, 10 novembre 2000

Il Presidente: AMATO

00A14356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 novembre 2000.

Individuazione dei comuni della regione Calabria colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000. (Ordinanza n. 3094).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, che dispone l'individuazione dei comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;

Viste le note con le quali i prefetti delle regioni Calabria hanno trasmesso l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2000: prefettura di Catanzaro con nota n. 76/Prociv dell'8 novembre 2000, prefettura di Cosenza con nota n. 4049/20.1/Gab. del 9 novembre 2000, prefettura di Crotone con nota n. 1618-28/12/Prociv./Gab. dell'8 novembre 2000, prefettura di Reggio Calabria con nota n. 2526/2000/Gab. dell'8 novembre 2000, prefettura di Vibo Valentia con note n. 4341/Gab. dell'8 e 9 novembre 2000;

Viste le ordinanze n. 3081 e n. 3092 rispettivamente datate 12 settembre e 27 ottobre 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000 e n. 257 del 3 novembre 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Si elencano i comuni delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia colpiti dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2000.

a) Provincia di Catanzaro:

Comuni maggiormente danneggiati con ordinanze di sgombero

Amaroni

Argusto

Badolato

Borgia

Caraffa

Cardinale

Catanzaro

Cenadi

Centrache

Chiaravalle Centrale

Cropani

Davoli

Gagliato

Gasperina

Girifalco

Guardavalle

Isca sullo Ionio

Maida

Marcedusa

Montauro

Montepaone

Olivadi

Palermiti

Petrizzi

San Floro

San Sostene

Santa Caterina dello Ionio

Sant'andrea Apostolo dello Ionio

San Vito sullo Ionio

Satriano

Sellia Marina

Soverato

Squillace

Stalettì

Torre di Ruggiero

Zagarise

Comuni senza ordinanze di sgombero

Amato

Botricello

Cerva

Cicala

Cortale

Falerna

Decollatura

Jacurso

Petronà

San Pietro a Maida

Sersale

Soveria Simeri

b) Provincia di Cosenza:

Comuni maggiormente danneggiati con ordinanze di sgombero

Calopezzati

Corigliano Calabro

Crosia

Mandatoriccio

Rossano

Comuni senza ordinanze di sgombero

Albidona

Alessandria del Carretto

Amendolara

Belvedere Marittimo

Bocchigliero

Bonifati

Buonvicino

Caloveto

Canna

Campana

Cariati

Cassano Jonio

Castroregio

Cerchiara di Calabria

Cropalati

Fagnano Castello

Firmo

Francavilla Marittima

Fuscaldo

Grisolia

Lungro

Maierà

Malvito

Montegiordano

Oriolo

Orsomarso

Paludi

Papasidero

Pietrapaola

Plataci

Rocca Imperiale

Roseto Capo Spulico

San Cosmo Albanese

San Demetrio Corone

San Giorgio Albanese

San Giovanni in Fiore

San Lorenzo Bellizzi

San Lorenzo Del Vallo

San Marco Argentano

Sangineto

Sant'Agata di Esaro

Santa Caterina Albanese

Santa Sofia d'Epiro

Saracena

Scala Coeli

Scigliano

Spezzano Albanese

Tarsia

Terranova da Sibari

Terrravecchia

Torano Castello

Trebisacce

Trenta

Verbicaro

Vaccarizzo Albanese

Villapiana

c) Provincia di Crotone:

Comuni maggiormente danneggiati con ordinanze di sgombero

Crotone

Cutro

Isola di Capo Rizzuto

Melissa

Rocca di Neto

Roccabernarda

Scandale

Strongoli

Comuni senza ordinanze di sgombero

Carfizzi

Casabona

Castelsilano

Cerenzia

Cirò

Cirò Marina

Crucoli

Pallagorio

Petilia Policastro

San Mauro Marchesato

San Nicola dell'Alto

Umbriatico

d) Provincia di Reggio Calabria:

Comuni maggiormente danneggiati con ordinanze di sgombero

Agnana Calabra
Ardore
Benestare
Bianco
Bova
Bovalino
Canolo
Careri
Caulonia
Ciminà
Cosoleto
Gerace
Gioiosa Jonica
Grotteria
Locri
Mammola
Marina di Gioiosa Jonica
Melito di Porto Salvo
Monasterace
Montebello Ionico
Pazzano
Portigliola
Reggio Calabria
Riace
Roccella Ionica
San Luca
Sant'Ilario dello Jonio
Siderno
Stignano
Stilo

Comuni senza ordinanze di sgombero

Africo
Antonimina
Bagaladi
Bivongi
Bova Marina
Brancaleone
Bruzzano Zeffirio
Camini
Campo Calabro
Caraffa del Bianco
Cardeto
Casignana
Cinquefondi
Condofuri
Ferruzzano
Fiumara
Maropati
Martone
Palizzi
Placanica
Platì
Polistena
Riace
Roccaforte Del Greco
Roghudi
Samo
San Giorgio Morgeto
San Giovanni di Gerace
San Lorenzo
Sant'Agata del Bianco
Staiti
Taurianova
Villa San Giovanni

e) Provincia di Vibo Valentia:

Comuni maggiormente danneggiati con ordinanze di sgombero

Arena

Comuni senza ordinanze di sgombero

Acquaro
Briatico
Brognaturo
Capistrano

Cessaniti
Fabrizia
Filogaso
Francavilla Angitola
Gerocarne
Jonadi
Joppolo
Maierato
Mileto
Mongiana
Monterosso
Nicotera
Nardodipace
Parghelia
Pizzo
Pizzoni
Polia
Ricadi
San Calogero
San Costantino
San Gregorio d'Ippona
San Nicola da Crissa
Sant'Onofrio
Serra S. Bruno
Simbario
Sorianello
Spadola
Stefanaconi
Tropea
Vallelonga
Vibo Valentia
Zaccanopoli
Zambrone
Zungri

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A14506

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 novembre 2000.

Scioglimento del movimento politico «Fronte nazionale».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la sentenza della Corte suprema di cassazione, sezione I penale, emessa in data 7 maggio 1999, con la quale è stato accertato che il movimento politico «Fronte nazionale», costituito il 12 gennaio 1991 da Franco Freda ed altri a Bondeno (Ferrara), con sede centrale a Milano, è «un'organizzazione avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione razziale»;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, concernente misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

Preso atto della conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 ottobre 2000;

Decreta:

Il movimento politico «Fronte nazionale» costituito il 12 gennaio 1991 da Franco Freda ed altri a Bondeno (Ferrara), è sciolto.

I beni del movimento politico «Fronte nazionale» sono confiscati.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che ha effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A14459

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Chiari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Chiari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette nei giorni dal 20 al 24 ottobre, a seguito di trasloco nei locali del costituendo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Chiari dal 20 al 24 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 ottobre 2000

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

00A14357

DECRETO 27 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chiari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Chiari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni dal 20 al 24 ottobre, a seguito di trasloco nei locali del costituendo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Chiari dal 20 al 24 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 ottobre 2000

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

00A14358

DECRETO 27 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Chiari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Chiari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 25 ottobre, dalle per 8 alle ore 15, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Chiari il 25 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 ottobre 2000

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

00A14359

DECRETO 29 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Napoli.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio I - Divisione II, prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Napoli n. 54349 dell'8 settembre 2000, e n. 54399 del 22 settembre 2000, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'aggiornamento della base informativa di dati interessanti il servizio di pubblicità immobiliare, circoscrizioni di Napoli 1 e Napoli 2, eseguito nel periodo dal 23 ottobre 2000 a tutto il 28 ottobre 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

giorni dal 23 ottobre 2000 al 28 ottobre 2000, regione Campania: ufficio del territorio di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A14295

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 ottobre 2000.

Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, lettere *v)* e *z),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, ed, in particolare, i commi 2-*bis* e 2-*ter* del predetto articolo, introdotti dall'art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;

Considerato che il comma 2-*bis* dell'art. 8-*quinquies* richiamato prevede che con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;

Valutate le esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la sanità militare è chiamata a soddisfare;

Rilevata la necessità di assicurare un supporto sanitario di consistente e qualificato livello tecnico-professionale al personale militare nonché ad alcune particolari categorie di cittadini ed alle popolazioni civili nel corso di missioni ed operazioni fuori area e negli interventi in occasione di pubbliche calamità;

Ritenuta a tali fini la necessità di garantire l'ampliamento e l'aggiornamento della professionalità dei sanitari militari, impegnati in un ampio e diversificato ventaglio di patologie e tenuti a fornire prestazioni sanitarie di rilevante profilo su pazienti di ambo i sessi di tutte le fasce di età;

Decretano:

Art. 1.

Categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare

1. La sanità militare eroga le prestazioni di cui all'art. 2 in favore delle seguenti categorie:

a) militari in servizio di leva nonché, ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare, iscritti di leva e loro parenti;

b) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per patologie correlate a ferite, lesioni e infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Possono beneficiare delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi e fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1, le seguenti categorie:

a) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per cause diverse da quelle indicate al comma 1, lettera *b);*

b) coniuge, parenti e affini di primo grado del personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza;

c) personale in servizio delle Forze di polizia ad ordinamento militare e, previe intese con le strutture sanitarie militari, personale in servizio del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate, nonché appartenenti agli ordini religiosi che prestano la loro opera presso strutture militari;

d) personale in servizio presso gli organismi di informazione e sicurezza;

e) personale militare estero accreditato o in servizio in Italia e relativi coniuge, parenti ed affini di primo grado, a condizioni di reciprocità;

f) componenti degli organi costituzionali, sulla base di apposite convenzioni;

g) cittadini italiani e stranieri che, per motivi di opportunità o di sicurezza, necessitino di trattamenti sanitari in ambienti «protetti», previa autorizzazione del Ministro della difesa;

h) cittadini italiani e stranieri, che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario, individuati di volta in volta con apposita determinazione dell'amministrazione della difesa, previa comunicazione al Ministero della sanità e nel rispetto, per i cittadini stranieri, delle vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia;

i) cittadini ricoverati, per ragioni d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale;

j) personale in servizio delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle altre amministrazioni pubbliche, limitatamente alla sola assistenza presso le strutture sanitarie militari campali, nel corso di missioni ed operazioni fuori area nonché in occasione di interventi di protezione civile.

Art. 2.

Tipologie delle prestazioni erogate dalla sanità militare

1. Le strutture sanitarie militari erogano, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi, prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa.

Art. 3.

Accordi contrattuali

1. Con successivi decreti del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle categorie di beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, e delle prestazioni di cui all'art. 2, sono individuate le strutture sanitarie militari, le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies,* comma 2-*ter,* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1 e salvo quanto sarà previsto dagli accordi medesimi, le strutture sanitarie militari possono avviare l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 in favore delle categorie destinatarie di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

00A14379

ORDINANZA 13 novembre 2000.

Misure sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 15 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 di adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2000;

Considerato necessario e urgente adottare specifiche misure sanitarie per fare fronte alla situazione di rischio igienico-sanitario e ambientale relativa alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico a rischio venutasi a determinare a seguito delle misure sanitarie disposte in adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione europea, in deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ordina:

Art. 1.

1. Coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto

del Ministro della sanità 29 settembre 2000, attività di stoccaggio, trasporto e pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui a detto decreto, operano in deroga agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22.

Art. 2.

1. Il materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 può essere oggetto di attività di recupero energetico ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti e negli stabilimenti indicati in allegato alla presente ordinanza e secondo le modalità nello stesso riportate.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio di attività secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

1. Gli impianti industriali di incenerimento e co-incenerimento possono trattare il materiale specifico a rischio a condizione che i locali di stoccaggio del materiale, in attesa dell'incenerimento o co-incenerimento siano autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 26 marzo 1994.

2. Negli impianti di cui al comma 1, ove si effettua la manipolazione di materiale specifico a rischio si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 215

ALLEGATO

NORME TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 29 SETTEMBRE 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 1° novembre 2000, n. 263).

a) Tipologia: Materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 che sia stato sottoposto al trattamento di cui all'allegato 1 alla decisione del Consiglio 1999/534/CE o trasformato conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1993, relativo ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanità.

1.1 Provenienza: impianti di trasformazione del materiale specifico a rischio di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000.

1.2 Caratteristiche: farina proteica animale con le seguenti caratteristiche:

P.C.S. minimo sul tal quale, 16.000 kJ/kg;

umidità in massa, max 5%;

ceneri sul secco in massa, max 30%.

Per ciascuna partita di farina proteica animale devono essere certificati i parametri di cui sopra.

1.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico della farina proteica animale può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

deve essere evitata la manipolazione diretta della farina proteica animale, nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale della stessa;

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza nominale non inferiore i 20 mw.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

alimentazione automatica della farina proteica animale;

regolazione automatica del rapporto aria/farina anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

controllo in continuo del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, dell'ossigeno e della temperatura e degli altri inquinanti di cui all'allegato 2, suballegato 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ad esclusione del fluoruro di idrogeno.

Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nell'allegato 2, suballegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio gionaliero) .... 200 mg/Nm^3

NOx (come valore medio orario) .... 400 mg/Nm^3

PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) ... 0,1 ng/Nm^3

IPA .... 0,01 mg/Nm^3

Il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm^3 come valore medio giornaliero.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dalla farina proteica animale non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato nell'allegato 2, sub-allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

00A14507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2000.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1998 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano», con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2000, in relazione alla quale non sono state presentate osservazioni da soggetti titolari di interessi meritevoli di tutela e nemmeno sono state presentate istanze intese a prendere visione delle modifiche richieste ovvero a trarne copia nei termini e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* sopra richiamata;

Vista la nota prot. n. 62890 del 3 agosto 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2000, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento da parte del competente organismo comunitario, il predetto «Dipartimento controllo qualità Parmigiano Reggiano - Società cooperativa a r.l.» espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»,

secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio «Parmigiano Reggiano», al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Chiunque possa dimostrare di avere interesse a conoscere o a trarre copia della modifica richiesta al disciplinare di produzione della D.O.P. «Parmigiano Reggiano», protetta transitoriamente ai sensi del comma precedente, può farne oggetto di domanda, in carta libera, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio qualità e tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 13 ottobre 1998, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della D.O.P. «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14362

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 ottobre 2000.

Integrazione e rideterminazione dei posti aggiuntivi, a finanziamento regionale, delle scuole di specializzazione medica - Anno accademico 1999/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/86 CEE;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 1° febbraio 2000, 22 maggio 2000, 2 giugno 2000 e 11 luglio 2000, con i quali si è provveduto all'assegnazione delle borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 257/1991 ed all'assegnazione dei posti aggiuntivi e soprannumerari;

Visto il decreto 26 giugno 2000 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato determinato l'ampliamento del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1999/2000;

Viste le note delle Università di Chieti, di Napoli II Ateneo e di Trieste di richiesta di borse aggiuntive a finanziamento regionale, pervenute, rispettivamente in data 31 maggio 2000, 30 maggio 2000 e 13 maggio 2000;

Vista la nota del presidente dell'assemblea regionale siciliana, in data 17 luglio 2000, con la quale viene trasmessa copia della deliberazione n. 186 del 5 luglio 2000 della giunta regionale ove viene approvato il finanziamento per n. 186 borse di studio per l'ammissione alle scuole di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1999/2000, con l'indicazione del numero di borse destinate a ciascuna tipologia di specializzazione degli atenei siciliani;

Considerato che il numero di borse deliberato dalla regione Sicilia, non corrisponde, in parte alle indicazioni comunicate degli atenei di Catania, Messina e Palermo né per numero né per tipologia;

Considerata pertanto l'impossibilità di autorizzare posti aggiuntivi senza copertura finanziaria da parte della regione, già previsti dal decreto ministeriale 11 luglio 2000;

Considerata l'opportunità di autorizzare le borse aggiuntive che rientrano nella programmazione rideterminata dal decreto interministeriale 26 giugno 2000;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alle conseguenti modifiche del citato decreto ministeriale 11 luglio 2000;

Decreta:

I posti aggiuntivi, finanziati con borse erogate da enti locali, assegnati con decreto ministeriale 11 luglio 2000 in premessa citato, alle sottoelencate Università per le esigenze delle scuole di specializzazione mediche, è rideterminato per il numero delle unità a fianco di ciascuna di esse indicato:

Università	Scuola	Aggiuntivi enti locali
Catania	Anestesia e rianimazione	0
Chieti	Anestesia e rianimazione	2
Palermo	Anestesia e rianimazione	10
Trieste	Anestesia e rianimazione	4
Catania	Chirurgia dell'apparato digerente	2
Napoli II Ateneo	Chirurgia generale	1
Palermo	Chirurgia generale	3
Palermo	Dermatologia e venerologia	1
Catania	Ematologia	1
Napoli II Ateneo	Endocrinologia	1
Catania	Endocrinologia e malattie del ricambio I	1
Catania	Endocrinologia e malattie del ricambio II	1
Palermo	Endocrinologia e malattie del ricambio	0
Messina	Gastroenterologia	1
Palermo	Gastroenterologia	1
Catania	Genetica medica	2
Catania	Geriatria	2
Catania	Ginecologia e ostetricia I	2
Catania	Ginecologia e ostetricia II	2
Palermo	Ginecologia e ostetricia I	3
Palermo	Ginecologia e ostetricia II	1
Catania	Nefrologia	2
Napoli II Ateneo	Nefrologia	1
Palermo	Nefrologia	3
Trieste	Nefrologia	1
Catania	Neurologia	2
Catania	Neuropsichiatria infantile	1
Catania	Oncologia	1
Messina	Oncologia	2
Palermo	Ortopedia e traumatologia	0
Catania	Patologia clinica	2
Palermo	Pediatria	7
Catania	Psichiatria	2
Messina	Radiodiagnostica	3
Trieste	Radiodiagnostica	2
Catania	Radioterapia	2
Palermo	Urologia	0

Roma, 16 ottobre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A14363

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Nuova Same, unità di Milano. (Decreto n. 28960).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 15 febbraio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Nuova Same e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 19 aprile 2000 al 18 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 aprile 2000 al 18 aprile 2002 della ditta S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano, unità di Milano, piazza Cavour.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13781

DECRETO 9 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Acciaierie di Sicilia, unità di Catania. (Decreto n. 28961).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 dicembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata per il periodo 13 dicembre 1998 - 12 dicembre 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania e unità di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13782

DECRETO 9 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rotamfer, unità di Arese e Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 28962).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Rotamfer;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, della ditta S.p.a. Rotamfer, con sede in Castelnuovo del Garda (Verona) e unità di Arese (Milano) e Sesto S. Giovanni (Milano).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 maggio 2000, n. 28248.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13783

DECRETO 9 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cogolo, unità di S. Giorgio di Nogaro. (Decreto n. 28963).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 luglio 2000 al 10 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Cogolo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 luglio 2000 al 10 luglio 2001, della ditta S.p.a. Cogolo, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità di S. Giorgio di Nogaro (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13784

DECRETO 9 ottobre 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, legge n. 223/1991, per l'area del comune di Pozzuoli. Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana; tratta Dazio-Cantieri. (Decreto n. 28964).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000, con decorrenza 30 ottobre 1999 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - Area del comune di Pozzuoli (Napoli), imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana, tratta Dazio-Cantieri, per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 29 aprile 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 30 aprile 2000 al 29 ottobre 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 30 ottobre 2000 al 29 aprile 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 30 aprile 2001 al 29 ottobre 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 30 ottobre 2001 al 29 gennaio 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13785

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, unità di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 28965).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Flex;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 27 luglio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, con sede in Latina e unità di Frosinone, per un massimo di 201 unità lavorative e Pistoia, per un massimo di 55 unità lavorative, per il periodo dal 27 luglio 2000 al 26 gennaio 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 luglio 1999. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13786

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondaflex, poi Permaflex, ora Flex, unità di Frosinone. (Decreto n. 28966).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ondaflex poi Permaflex ora Flex, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondaflex poi Permaflex ora Flex, con sede in Frosinone poi Latina e unità di Frosinone, per un massimo di 72 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13787

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 28967).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Componenti Presse, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1999 con decorrenza 2 febbraio 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999, per un massimo di 25 unità lavorative.

Istanza aziendale presenta il 6 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1° agosto 1999, per un massimo di 25 unità lavorative.

Istanza aziendale presenta il 4 marzo 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25118 e i decreti ministeriali del 22 gennaio 1999, n. 25659 e del 17 novembre 1999, n. 27379.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13788

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, unità di Collegno. (Decreto n. 28968).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sandretto industrie, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino), per un massimo di 75 unità lavorative, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998, con decorrenza 2 febbraio 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999, unità di Collegno (Torino), per un massimo di 75 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1° agosto 1999, unità di Collegno (Torino), per un massimo di 43 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 novembre 1998, n. 25315 e i decreti ministeriali del 1° febbraio 1999, n. 25684 e del 17 novembre 1999, n. 27378.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13789

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, unità di Viterbo. (Decreto n. 28969).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale datato 12 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 giugno 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo, unità di Viterbo, per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 14 giugno 2000 al 13 dicembre 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto di liquidazione del 28 gennaio 1999, contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13790

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, unità di Milano. (Decreto n. 28970).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. Nuova Same;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, sede in Milano, unità di Milano, piazza Cavour, per un massimo di sedici unità lavorative in CIGS - tre prepensionabili, per il periodo dal 19 aprile 2000 al 18 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13791

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, unità di Catania. (Decreto n. 28971).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 13 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 2000 con decorrenza 13 dicembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 13 giugno 2000 al 12 dicembre 2000, unità di Catania per un massimo di 70 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 2000 con decorrenza 13 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13792

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, unità di Arese e Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 28972).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rotamfer tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer con sede in Castelnuovo del Garda (Verona), unità di Arese (Milano), per un massimo di sessanta unità lavorative, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) per un massimo di undici unità lavorative per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 28262.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13793

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogolo, unità di S. Giorgio di Nogaro. (Decreto n. 28973).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cogolo tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogolo con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), unità di S. Giorgio di Nogaro (Udine), per un massimo di centodieci unità lavorative per il periodo dall'11 luglio 2000 al 10 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 11 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13794

DECRETO 10 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ce.Mer., unità di Lecce e Brindisi. (Decreto n. 28974).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il proprio decreto n. 16452 del 28 dicembre 1994, con cui è stato approvato il programma per crisi aziendale della Co.Ce.Mer. S.p.a., relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, ed è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che la società Co.Ce.Mer. ha presentato, in data 19 gennaio 1995, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995);

Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 12 gennaio 1995 - 30 gennaio 1995, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che il predetto provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 20 luglio 1995 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la società Co.Ce.Mer. ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendo illegittimo, in quanto, nell'autorizzazione la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 12 gennaio 1995, anziché alla data del 31 luglio 1994;

Vista la sentenza n. 6560/2000 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha raccolto il ricorso sopra indicato, annullando il decreto impugnato;

Ritenuto di dover ottemperare alla sopracitata sentenza;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ce.Mer. con sede in Sternatia (Lecce), unità di Lecce e Brindisi, per il periodo 31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995, unità lavorative interessate trecentodiciotto, esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, relativamente alla parte in cui autorizza, limitatamente al periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995, la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale n. 16452 del 28 dicembre 1994, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.Ce.Mer.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13795

DECRETO 10 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compuprint, unità di Caluso. (Decreto n. 28975).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge, 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il proprio decreto n. 24235 del 16 marzo 1998, con cui è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale presentata dalla Compuprint S.p.a., con sede ed unità in Caluso (Torino), relativo al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno 1999, ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Vista la domanda della società Compuprint, per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (23 dicembre 1997 - 22 giugno 1998), presentata in data 17 aprile 1998;

Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 10 aprile 1998 - 22 giugno 1998, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che il predetto provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 21 dicembre 1998 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la S.p.a. Compuprint ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo, in quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 10 aprile 1998, anziché alla data del 23 dicembre 1997;

Vista la sentenza n. 2491/2000 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto, da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, del decreto ministeriale con il quale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad una istanza di proroga della CIGS presentata tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Preso atto che il Consiglio di Stato, nella sopracitata sentenza, ha stabilito che «ancorché possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1, dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio»;

Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Compuprint;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuto con il precitato decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, sede di Caluso (Torino), unità di Caluso (Torino), per il periodo 23 dicembre 1997 - 22 giugno 1998.

Unità lavorative interessate: per un massimo di ottantacinque lavoratori.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13796

DECRETO 10 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leadri, unità di Brindisi, Lecce e Taranto. (Decreto n. 28976).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra, l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il proprio decreto n. 16452 del 28 dicembre 1994, con cui è stato approvato il programma per crisi aziendale della Leadri S.r.l., relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che la società Leadri ha presentato, in data 19 gennaio 1995, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995);

Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 12 gennaio 1995 - 30 gennaio 1995, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che il predetto provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il ricorso, notificato in data 20 luglio 1995 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la società Leadri ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo, in quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 12 gennaio 1995, anziché alla data del 31 luglio 1994;

Vista la sentenza n. 6561/2000 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso sopra indicato, annullando il decreto impugnato;

Ritenuto di dover ottemperare alla sopracitata sentenza;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Leadri, sede di Sternatia (Lecce), unità di Lecce, Brindisi, Taranto, per il periodo 31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995.

Unità lavorative interessate: trecentocinquantuno esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, relativamente alla parte in cui autorizza, limitatamente al periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995, la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con il decreto ministeriale n. 16452 del 28 dicembre 1994, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Leadri.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13797

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Confezioni Lara - Società cooperativa a r.l.», in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 17 maggio 2000, con la quale il tribunale di Camerino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Confezioni Lara - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Severino Marche (Macerata), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Confezioni Lara - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Severino Marche (Macerata), in liquidazione, costituita in data 13 aprile 1984, con atto a rogito notaio dr. Cesare Licini di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Camerino con decreto del 30 aprile 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dr. Riccardo De Luca nato a Pescara l'8 gennaio 1960, con studio in Pescara, C.so Manthonè n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14360

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Marinil - Società cooperativa a r.l.», in Lanciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 17 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa «La Marinil - Società cooperativa a r.l.», con sede il Lanciano (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Marinil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lanciano (Chieti), costituita in data 22 febbraio 1988, con atto a rogito del notaio dr. Giuseppe Colantonio di Lanciano e Vasto, omologato dal tribunale di Lanciano, con decreto del 25 febbraio 2000, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Riccardo De Luca, nato a Pescara l'8 gennaio 1960, con studio in Pescara, corso Manthonè n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14361

DECRETO 23 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cavicontrol S.r.l., unità di Belpasso. (Decreto n. 29044).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale n. 28707 del 4 agosto 2000, con cui è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale della Cavicontrol S.r.l., relativo al periodo dal 3 settembre 1999 al 2 settembre 2001;

Visto il proprio decreto n. 28737 del 4 agosto 2000, con il quale, all'art. 1, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il sopracitato provvedimento ministeriale, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 3 settembre 1999 al 2 marzo 2000, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che la società Cavicontrol ha presentato, in data 22 giugno, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (3 marzo 2000 - 2 settembre 2000).

Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 28737 del 4 agosto 2000, all'art. 2, ha autorizzato, relativamente al secondo semestre, l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 15 giugno 2000 - 2 settembre 2000, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata oltre il termine fissato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Considerato, che per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei TAR, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7, della legge n. 164/1975;

Preso atto che il Consiglio di Stato, ha stabilito che «ancorché possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7, della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio»;

Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla Cavicontrol S.r.l.;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28707, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Cavicontrol S.r.l., con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catanzaro), per un massimo di trentanove dipendenti, per il periodo dal 3 marzo 2000 al 2 settembre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce l'art. 2 del decreto direttoriale del 4 agosto 2000, n. 28737.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14369

DECRETO 23 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Laboratori Diaco Biomedicali, unità di Trieste. (Decreto n. 29045).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale n. 23552 del 14 ottobre 2000, con cui è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale della Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., limitatamente al periodo 1° aprile 1996 - 30 settembre 1997, a fronte dei ventiquattro mesi richiesti dalla società, ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre (1° aprile 1996 - 30 settembre 1996), in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Vista l'istanza di proroga del predetto trattamento presentata dalla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a. in data 15 dicembre 1997, relativa al periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997;

Considerato che con provvedimento direttoriale n. 24121 del 25 febbraio 1998, è stata respinta la predetta istanza aziendale, in quanto presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che tale provvedimento negativo è stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, il quale prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nei casi di presentazione tardiva della domanda medesima;

Visto il successivo decreto direttoriale n. 26566 del 1° luglio 1999 con il quale è stata concessa la proroga del trattamento di cui sopra limitatamente al periodo 5 giugno 1997 - 30 settembre 1997, ritenendo valida una richiesta aziendale presentata in data 15 giugno 1997;

Visto il ricorso, notificato in data 27 aprile 1998 presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale la società Laboratori Diaco Biomedicali ha impugnato il provvedimento di reiezione del 25 febbraio 1998, ritenendolo illegittimo sotto vari profili, attinenti, essenzialmente, alla violazione di legge ed eccesso di potere;

Vista la sentenza n. 1988/2000 con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso sopra indicato, annullando il decreto impugnato;

Preso atto che il TAR, nella predetta sentenza, ha sostenuto che «l'approvazione del programma di ristrutturazione e la conseguente concessione del trattamento di integrazione salariale rappresentano un presupposto logico e giuridico della domanda di proroga di detto trattamento»;

Considerato, che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi, proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei TAR, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Preso atto, infatti, che il Consiglio di Stato ha stabilito che «ancorché possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio»;

Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover ottemperare alla sopracitata sentenza del TAR Lazio, e di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a.;

Vista, tra l'altro, la relazione ispettiva del 5 ottobre 2000 con la quale viene comunicato il numero dei lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale per il periodo in questione in un massimo di settantacinque unità anziché quattordici, come citato nel decreto n. 28679 del 4 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con l'art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 1997, n. 23552, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a. sede e unità di Trieste, per il periodo 1° ottobre 1996 - 31 marzo 1997, per un massimo di settantacinque unità lavorative.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato: unità di Trieste per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997, per un massimo di diciassette unità lavorative.

Il presente decreto annulla e sostituisce i seguenti decreti: n. 24121 del 25 febbraio 1998, n. 26566 del 1° luglio 1999, n. 28679 del 4 agosto 2000.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14370

DECRETO 24 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 62, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pertusola Sud S.p.a., unità di Crotone. (Decreto n. 29055).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, per un periodo massimo di dodici mesi, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di cinquecento lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale da quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha stabilito, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2000;

Visto il contratto d'area sottoscritto per il territorio di Crotone in data 4 marzo 1998;

Visto l'accorso stipulato in data 31 agosto 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Pertusola Sud S.p.a., nel quale vengono evidenziate le possibilità di rioccupazione dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, nelle iniziative industriali previste dal programma di reindustrializzazione;

Vista l'istanza della società Pertusola Sud S.p.a., tendente ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 62, comma 1, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di duecentoventi lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 62, comma 1, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di duecentoventi dipendenti dalla società Pertusola Sud S.p.a., sede legale in Crotone, unità di Crotone, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 11 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14366

DECRETO 3 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Maria - Società cooperativa a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa: «Santa Maria - Socetà cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Sivilla G. in data 10 luglio 1952, registro società n. 353 del tribunale di Potenza, BUSC n. 303.

Potenza, 3 novembre 2000

Il reggente: MONTANARELLA

00A14457

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione della delibera consiliare INPDAP n. 1182 del 16 marzo 2000, concernente la delegificazione di norme relative alle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Viste la legge 20 marzo 1975, n. 70, e la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492;

Vista la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) che sostituisce, recependone e coordinandone i relativi testi, analoghi provvedimenti precedentemente assunti in materia e non perfezionati, concernente la delegificazione, ai sensi della normativa sopra citata, di talune norme riguardanti le casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex INADEL, relative alle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto, con la modifica della vigente normativa per pervenire, attraverso una procedura più semplificata e trasparente, a tempi più brevi di riscossione;

Vista la conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 7 luglio 2000, ai sensi del richiamato art. 10 della legge n. 48/1988;

Decreta:

È approvata la delibera n. 1182 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP in data 16 marzo 2000, concernente la delegificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, di talune norme riguardanti le casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex INADEL, relative alle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto, con la modifica della vigente normativa.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il Ministro: SALVI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1182 del 16 marzo 2000.

Oggetto: Disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo coordinato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999 di nomina del presidente dell'Istituto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999 di ricostituzione del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza;

Viste la legge del 20 marzo 1975, n. 70 e la legge del 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, di emanazione del Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

Sotto la presidenza del dott. Rocco Familiari, e alla presenza dei consiglieri: avv. Massimo Girardi; dott. Giancarlo Lunghi; dott. Giovanni Luzzo; prof. Felice Roberto Pizzuti; on. Gianfranco Rastrelli; avv. Marcello Rozera.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, il quale estende a tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/1988;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che demanda al consiglio di amministrazione, fra l'altro, il potere di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di organizzazione e procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi, regolamenti da sottoporre ad approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata la necessità di modificare la normativa attualmente in vigore per le casse pensioni già gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e per la gestione previdenziale ex INADEL, che eroga l'indennità premio di servizio, in materia di pagamento in unica soluzione del contributo di riscatto di periodi o servizi ai fini pensionistici e ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio, allo scopo di ridurne i tempi, e di fissare in via generale i termini di decorrenza per il versamento rateale del contributo stesso, nonché quelli entro i quali è possibile rinunciare al riscatto;

Vista la propria delibera n. 859 del 14 ottobre 1998, con la quale si era provveduto a dettare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, la nuova regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai fini dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto;

Vista la successiva delibera n. 1070 del 29 settembre 1999, con la quale erano state apportate modificazioni ed integrazioni alla regolamentazione sopra richiamata, sulla base di osservazioni di carattere tecnico formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di adottare un testo coordinato della regolamentazione come sopra assunta e successivamente modificata, ai fini di una maggiore chiarezza e semplificazione di operatività;

Vista l'allegata relazione che della presente delibera costituisce parte integrante;

Su proposta del Direttore generale;

Delibera:

Gli iscritti alle casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e alla gestione previdenziale ex INADEL o i loro superstiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di riscatto, ai fini del trattamento di previdenza e dell'indennità premio di servizio, possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto, mediante lettera raccomandata indirizzata, oltre che alla sede provinciale INPDAP, anche all'amministrazione di appartenenza.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi secondo le vigenti disposizioni, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal comma precedente.

Sulla domanda di riscatto, redatta su apposito modello predisposto dall'INPDAP, provvede con propria determinazione il dirigente della sede competente per territorio.

Le disposizioni sopra riportate sostituiscono quelle contenute nell'art. 72, commi 1, 2 e 3, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la CPDEL, nell'art. 80 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, per la CPS, nell'art. 66 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per la CPS, nell'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, per la CPUG, nell'art. 10, comma 2, limitatamente al contributo di riscatto, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1968, n. 152.

La presente deliberazione — che sostituisce, a tutti gli effetti, le deliberazioni n. 859 del 14 ottobre 1998 e n. 1070 del 29 settembre 1999, richiamate in premessa — viene inviata per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Il presidente: FAMILIARI

Il dirigente generale: PAVAN

RELAZIONE

Oggetto: Disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai fini dell'indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo coordinato.

Con deliberazione consiliare n. 1070 del 29 settembre 1999, si è provveduto all'adeguamento alle osservazioni ministeriali formulate sulla precedente delibera n. 859 del 14 ottobre 1998 in materia di «Disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai fini dell'indennità premio servizio e di rinuncia al riscatto».

Dette osservazioni si sostanziano nella manifestata necessità:

di assoggettare alla stessa disciplina sia il contributo pensionistico sia quello afferente l'indennità premio servizio;

di correlare la maggiorazione degli interessi in base alle disposizioni vigenti;

di specificare il comma 2, dell'art. 10, della legge 8 agosto 1991, n. 274;

di una più aderente denominazione della cassa interessata, ex INADEL, in luogo dell'allocuzione usata per esteso.

La citata deliberazione n. 1070/1999, riformulata nel testo, limitatamente ai punti sopra menzionati, è stata inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione.

Il testo, così riformulato, ricevuto l'assenso del Ministero vigilante, è stato da questi rimesso a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 1988, n. 48, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha manifestato l'opportunità che la materia, ai fini di una più chiara lettura, debba essere trattata in un unico contesto.

Tenuto conto delle suddette indicazioni e ritenuto, altresì, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sede di rappresentazione dell'avviso della Presidenza del Consiglio, ha ulteriormente suggerito di munire il provvedimento di riferimenti ancor più puntuali, si rende necessario assumere apposita deliberazione per rispondere in via compiuta alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate alla procedura di delegificazione.

Si rimette, pertanto, lo schema di deliberazione unitamente alla regolamentazione esposta in forma coordinata.

00A14378

DECRETO 13 novembre 2000.

Finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 3, della legge n. 144 del 17 maggio 1999, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'accordo tra Governo ed enti territoriali del 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza delle attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

Acquisito il parere favorevole del coordinamento tecnico delle regioni per la formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, le risorse disponibili per il corrente anno 2000 pari a lire 430 miliardi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, vengono assegnate alle regioni e alle province autonome di Bolzano e Trento secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le quote per ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nell'allegato *A* del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Per le funzioni di propria competenza svolte dai servizi per l'impiego, non altrimenti finanziate, si provvede con una quota fino al 10% delle risorse assegnate. Le restanti risorse vengono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 rivolte ai giovani che compiono 15 anni a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 2.

1. Le risorse sono assegnate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento che previa concertazione con le parti sociali attuano l'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate, ciascuna regione predispone un rapporto semestrale elaborato secondo i criteri fissati dal Ministero del lavoro, da inviare allo stesso Ministero.

3. Qualora entro il 31 dicembre 2002 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero potrà procedere alla revoca delle quote non utilizzate.

Roma, 13 novembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE *

Regioni	Giovani	Quote assegnate
Piemonte	26.837	27.416.330.064
Valle d'Aosta	578	590.482.755
Lombardia	65.359	66.768.658.294
Bolzano	6.489	6.628.954.509
Trento	3.779	3.860.505.330
Veneto	30.138	30.788.015.255
Friuli Venezia G.	4.600	4.699.542.105
Liguria	5.301	5.415.331.769
Emilia Romagna	13.577	13.869.828.228
Toscana	12.666	12.938.862.620
Umbria	2.007	2.050.286.901
Marche	4.366	4.460.165.724
Lazio	23.426	23.931.260.181
Abruzzo	5.551	5.670.723.760
Molise	1.406	1.436.324.555
Campania	72.261	73.819.595.111
Puglia	48.146	49.184.411.125
Basilicata	3.011	3.075.819.485
Calabria	19.987	20.417.805.429
Sicilia	59.777	61.065.875.303
Sardegna	11.660	11.911.221.495

* Le risorse sono ripartite sulla base dei dati ISTAT riferiti a giovani nella fascia di età 15-17 anni fuori dal sistema scolastico nel 1998.

00A14458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 3 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 26 giugno 2000, dal consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 2000 e dal senato accademico in data 26 settembre 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di inserire la nuova disciplina nell'ordinamento del corso di laurea in lettere, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 35, al comma 7, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari relativi all'ordinamento del corso di laurea in lettere, viene aggiunto il seguente insegnamento:

L11A Lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 3 novembre 2000

Il rettore: MARCHESINI

00A14364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8535
Yen giapponese	92,95
Dracma greca	340,20
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,59990
Corona svedese	8,6700
Franco svizzero	1,5244
Corona islandese	75,23
Corona norvegese	8,0035
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,707
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,07
Litas lituano	3,4131
Lat lettone	0,5362
Lira maltese	0,3948
Zloty polacco	3,8998
Leu romeno	21461
Tallero sloveno	211,5828
Corona slovacca	42,848
Lira turca	585333
Dollaro australiano	1,6402
Dollaro canadese	1,3288
Dollaro di Hong Kong	6,6569
Dollaro neozelandese	2,1303
Dollaro di Singapore	1,4949
Won sudcoreano	975,55
Rand sudafricano	6,5282

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14552

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18/99, adottata in data 11 dicembre 1999 dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi.

Con decreto ministeriale n. 9PS/82426/PSIC-L-5 del 27 ottobre 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 18/99 con la quale il Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 11 dicembre 1999, ha apportato modificazioni ed integrazioni al vigente regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

00A14365

LIBERA UNIVERSITÀ «S. PIO V» IN ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore della Libera Università degli studi «S. Pio V», si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della Libera Università degli studi «S. Pio V» di Roma, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento: facoltà di scienze politiche - Disciplina: «Diritto costituzionale italiano e comparato» (settore scientifico-disciplinare N11X).

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di scienze politiche entro venti giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori pubblicati che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Il consiglio di facoltà di scienze politiche nomina una commissione che, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento della Libera Università degli studi «S. Pio V», valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni ed ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare N11X;

c) apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco, né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto è disposta con decreto del rettore, che sarà emanato con le modalità previste dall'art. 11 del citato regolamento sui trasferimenti.

00A14380

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651271/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.